



Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PROGETTO DI DISMISSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CALCARE LOCALIZZATO IN CASERTA, LOC. SOVRAPIOPPI" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASERTA, FG. 49, P.LLE 30P E 31P (EX P.LLA 11) - PROPONENTE FRAN.CA S.P.A. - ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI V.I.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 - pubblicata sul BURC n. 50 del 03/10/2005 - sono state approvate le *"Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G. R. n. 5793 del 28/11/2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening, Valutazione Impatto Ambientale, Sentito e Valutazione di Incidenza"*;
- d. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- e. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. n. 676276 del 10/08/2010 il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ha trasmesso l'istanza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. del 04/08/2010, acquisita al prot. reg. n. 664369 del 04/08/2010, della FRAN.CA S.p.A. - con sede nel Comune di Caserta, fraz. Centurano, alla Via S. Rosalia 1 - relativa al *"Progetto di dismissione dell'attività estrattiva di calcare localizzato in Caserta, loc. Sovrapioppi"*, da realizzarsi nel Comune di Caserta, fg. 49, p.lle 30p e 31p (ex p.lla 11);
- b. che con nota acquisita al prot. reg. n. 870779 del 02/11/2010 il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Caserta dell'avviso relativo alla procedura *de quo*;
- c. che il Settore Tutela Ambiente con nota prot. reg. n. 372992 del 11/05/2011 ha formulato una specifica richiesta di integrazioni;
- d. che in assenza di riscontro alla citata richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. reg. n. 372992 del 11/05/2011, il Settore Tutela Ambiente con nota prot. reg. 983280 del 28/12/2011 ha trasmesso il preavviso di archiviazione della procedura *de quo* ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90;
- e. che la FRAN.CA S.p.A. con nota acquisita al prot. reg. n. 98600 del 08/02/2012 ha comunicato che l'assenza di integrazioni era stata determinata da una disfunzione nella notifica della corrispondenza;
- f. che con nota acquisita al prot. reg. n. 100691 del 09/02/2012 la FRAN.CA S.p.A. ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 372992 del 11/05/2011;
- g. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;

- h. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente" al gruppo istruttorio costituito dalla Dr.ssa Carotenuto Nevia, dal Dr. Catalano Andrea e dall'Ing. Del Gaudio Antonio;
- j. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA – VI – VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- k. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 24/07/2012, ha deciso di assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti motivazioni:
- **Incertezza della localizzazione dell'area di intervento** determinata dalla circostanza che gli interventi progettuali autorizzati con D.D. n. 43 del 26/10/2009 riguardanti la porzione del sito estrattivo ricadente nel comune di Valle di Maddaloni non sono compresi negli interventi descritti e valutati nell'ambito dello Studio preliminare ambientale. Analogamente la pubblicazione sul BURC n. 57 del 16/08/2010 dell'avviso di deposito dell'istanza di verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativa al programma di dismissione in parola fa riferimento alla sua ubicazione nel Comune di Caserta e non in quello di Valle di Maddaloni.
 - **Incertezza in merito alla rispondenza tra le previsioni progettuali inerenti il recupero vegetazionale del sito e quanto effettivamente realizzato nel sito estrattivo.** Nello Studio preliminare ambientale viene dato molto risalto ai risultati raggiungibili attraverso la ricomposizione ambientale come prevista dal progetto, sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Dall'esame del report fotografico trasmesso dal proponente con nota prot. reg 100691 del 09/02/2012 si evince che quanto previsto dal progetto di cui al Decreto dirigenziale n. 27 del 28/07/2008 come modificato dal D.D. 43/2009 non risulta coerente a quanto riportato nello stesso progetto prima (in conformità con i contenuti della Relazione Agronomica) e nello Studio preliminare poi. Infatti nello Studio preliminare si legge: *La scelta dell'essenza arborea da impiantare, effettuata sulla base dello studio preliminare delle condizioni pedoclimatiche della zona ha condotto la scelta sulle seguenti specie: Carpino nero (Ostrya Carpinifolia Scop.); Ornello (Fraxinus ornus); Acero Opalo (Acer opalus M.); Acero campestre (Acer campestre L.); Acero Minore (Acer monspessulanum L.); Roverella (Quercus pubescens Wild). Le succitate specie arboree saranno impiegate per la ricostruzione dei ripiani dei gradoni e dei piazzali. Sul piano dei gradoni saranno aperte delle buche, di forma cubica o cilindrica avente almeno 40 cm di lato, o diametro, e pari altezza. Per la piantumazione si utilizzeranno alberi da vivaio, con certificazione di origine del seme e aventi altezza minima compresa tra 150-200 cm ed almeno tre anni di vita.* Inoltre, sempre nella Relazione agronomica (Allegato D2 del progetto di cui al D.D. 27/2008), a cui la Relazione tecnica di cui al D.D. 27/2008 rimanda per le specifiche tecniche inerenti l'assetto vegetazionale, si evidenzia che la ricomposizione sarà effettuata prevedendo anche l'impianto di specie arbustive e che la piantagione delle specie vegetali avverrà prevedendo la formazione di macchie di vegetazione più fitte e piantagioni più rade, in modo da simulare l'ambiente naturale. Nella Relazione Tecnica si afferma che l'intero sito di cava sarà rivestito senza evidenti distacchi dalle contigue aree indisturbate a vegetazione spontanea. Dal report fotografico si evince che tali previsioni non sono state rispettate. Infatti il sito evidenzia la piantumazione dei gradoni prevalentemente con una specie vegetale arborea che sicuramente non è compresa tra quelle previste dal progetto. Pur non essendo in grado di identificare con certezza la specie, si può comunque asserire senza dubbio che trattasi di una conifera (si suppone Thuja ssp.). Tale genere è del tutto incoerente con l'assetto vegetazionale dell'area ed inoltre, in generale, altamente infiammabile; in tal senso si evidenzia che la Relazione agronomica individua nei frequenti incendi la causa dello stato carente e semplificato in cui versa

la vegetazione dell'area di interesse esterna alla cava e che le specie arboree da essa previste sono al contrario considerate idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB. Inoltre, al contrario di quanto affermato nel progetto, la piantumazione ha seguito uno schema geometrico costante, ovvero la disposizione su una o più file continue. Quanto riscontrato poi dal proponente in merito al chiarimento richiesto sui "Pini" citati nell'allegato H (Punto 8), ovvero che trattasi di un mero errore materiale e che il recupero avverrà secondo quanto riportato nelle relazioni specialistiche, non trova riscontro in quanto documentato dal report fotografico. In conclusione il nuovo assetto vegetazionale riscontrabile nel sito come desumibile dal report fotografico sembrerebbe:

- discostarsi dalle previsioni progettuali;
- non idoneo al raggiungimento degli obiettivi delineati dal progetto, ovvero il reinserimento dell'area di cava nel contesto di riferimento sia dal punto di vista paesaggistico che vegetazionale.

Considerato che il sito estrattivo ricade in un'area classificata dal PRAE come Zona Altamente Critica a causa dell'elevata concentrazione di attività estrattive, si ritiene che l'efficacia della ricomposizione ambientale costituisca un elemento determinante nell'ambito della valutazione ambientale del progetto. Dalla descrizione dello stato dei luoghi riportata nello Studio preliminare non si evince se il recupero vegetazionale attualmente presente nel sito attiene al progetto realizzato precedentemente al D.D. 27/2008 come modificato dal D.D. 43/2009. In ogni caso, l'attuale stato del sito testimoniato dal report fotografico trasmesso dal proponente in allegato alla nota prot. reg. 100691 del 09/02/2012 non sembrerebbe consentire un recupero ambientale in grado di garantire gli effetti paesaggistici e vegetazionali descritti nello Studio preliminare ambientale e nella Relazione agronomica di cui al progetto; ciò anche in considerazione della circostanza che dallo stesso report fotografico si evidenzia la presenza di gradoni con angoli di scarpa che sembrerebbero decisamente superiori al 50% dichiarato dal proponente, circostanza che se verificata inficierebbe gli interventi di ricomposizione ambientale prospettati dallo stesso proponente.

- **Carenza dello Studio preliminare ambientale.** Tale Studio, anche a seguito delle integrazioni e chiarimenti forniti dal proponente, presenta carenze in ordine: alla descrizione del progetto con riferimento alla localizzazione e alle attività a farsi nel Comune di Valle di Maddaloni; alla quantificazione di alcuni impatti; alla valutazione degli effetti cumulativi; alla descrizione dell'area vasta in cui il progetto si inserisce, con riferimento alle altre attività estrattive presenti nell'area, e alle conseguenti implicazioni di natura ambientale. Riguardo l'utilizzazione del territorio, lo Studio, nella parte dedicata alla valutazione degli impatti, non considera la circostanza che il sito estrattivo ricade in Zona Altamente Critica dal PRAE essendo l'area caratterizzata da una forte concentrazione di attività estrattive. Di tale circostanza critica lo Studio ne fa menzione nella parte introduttiva (aspetti programmatici) affrontandola solo marginalmente;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 703210 del 26/09/2012 si è provveduto a trasmettere al proponente FRAN.CA S.p.A. - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 24/07/2012 così come sopra riportato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b. che, in assenza della ricevuta di ritorno relativa alla comunicazione di cui sopra, in data 19/11/2012 la summenzionata nota prot. reg. n. 703210 del 26/09/2012 è stata trasmessa al proponente FRAN.CA S.p.A. a mezzo fax;
- c. che, nel termine di dieci giorni di cui al summenzionato art. 10 bis della Legge n. 241/90, la FRAN.CA S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla succitata nota prot. n. 703210 del 26/09/2012;
- d. che la FRAN.CA S.p.A. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916/2005, come da ricevuta del 03/08/2010, agli atti del Settore;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- a. D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. Regolamento Regionale n. 2/2010;
- c. D.G.R.C. n. 916/2005;
- d. D.G.R. n. 211/2011;
- e. D.G.R. n. 406/2011;
- f. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24/07/2012, il "*Progetto di dismissione dell'attività estrattiva di calcare localizzato in Caserta, loc. Sovrapioppi*", da realizzarsi nel Comune di Caserta, fg. 49, p.lle 30p e 31p (ex p.lla 11), proposto dalla FRAN.CA S.p.A., con sede nel Comune di Caserta, fraz. Centurano, alla Via S. Rosalia 1, con le seguenti motivazioni:
 - **Incertezza della localizzazione dell'area di intervento** determinata dalla circostanza che gli interventi progettuali autorizzati con D.D. n. 43 del 26/10/2009 riguardanti la porzione del sito estrattivo ricadente nel comune di Valle di Maddaloni non sono compresi negli interventi descritti e valutati nell'ambito dello Studio preliminare ambientale. Analogamente la pubblicazione sul BURC n. 57 del 16/08/2010 dell'avviso di deposito dell'istanza di verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativa al programma di dismissione in parola fa riferimento alla sua ubicazione nel Comune di Caserta e non in quello di Valle di Maddaloni.
 - **Incertezza in merito alla rispondenza tra le previsioni progettuali inerenti il recupero vegetazionale del sito e quanto effettivamente realizzato nel sito estrattivo.** Nello Studio preliminare ambientale viene dato molto risalto ai risultati raggiungibili attraverso la ricomposizione ambientale come prevista dal progetto, sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Dall'esame del report fotografico trasmesso dal proponente con nota prot. reg 100691 del 09/02/2012 si evince che quanto previsto dal progetto di cui al Decreto dirigenziale n. 27 del 28/07/2008 come modificato dal DD43/2009 non risulta coerente a quanto riportato nello stesso progetto prima (in conformità con i contenuti della Relazione Agronomica) e nello Studio preliminare poi. Infatti nello Studio preliminare si legge: *La scelta dell'essenza arborea da impiantare, effettuata sulla base dello studio preliminare delle condizioni pedoclimatiche della zona ha condotto la scelta sulle seguenti specie: Carpino nero (Ostrya Carpinifolia Scop.); Ornello (Fraxinus ornus); Acero Opalo (Acer opalus M.); Acero campestre (Acer campestre L); Acero Minore (Acer monspessulanum L.); Roverella (Quercus pubescens Wild). Le succitate specie arboree saranno impiegate per la ricostruzione dei ripiani dei gradoni e dei piazzali. Sul piano dei gradoni saranno aperte delle buche, di forma cubica o cilindrica avente almeno 40 cm di lato, o diametro, e pari altezza. Per la piantumazione si utilizzeranno alberi da vivaio, con certificazione di origine del seme e aventi altezza minima compresa tra 150-200 cm ed almeno tre anni di vita. Inoltre, sempre nella Relazione agronomica (Allegato D2 del progetto di cui al DD 27/2008), a cui la Relazione tecnica di cui al DD 27/2008 rimanda per le specifiche tecniche inerenti l'assetto vegetazionale, si evidenzia che la ricomposizione sarà effettuata prevedendo anche l'impianto di specie arbustive e che la piantagione delle specie vegetali avverrà prevedendo la formazione di macchie di vegetazione più fitte e piantagioni più rade, in modo da simulare l'ambiente naturale. Nella Relazione Tecnica si afferma che l'intero sito di cava*

sarà rivestito senza evidenti distacchi dalle contigue aree indisturbate a vegetazione spontanea. Dal report fotografico si evince che tali previsioni non sono state rispettate. Infatti il sito evidenzia la piantumazione dei gradoni prevalentemente con una specie vegetale arborea che sicuramente non è compresa tra quelle previste dal progetto. Pur non essendo in grado di identificare con certezza la specie, si può comunque asserire senza dubbio che trattasi di una conifera (si suppone *Thuja ssp.*). Tale genere è del tutto incoerente con l'assetto vegetazionale dell'area ed inoltre, in generale, altamente infiammabile; in tal senso si evidenzia che la Relazione agronomica individua nei frequenti incendi la causa dello stato carente e semplificato in cui versa la vegetazione dell'area di interesse esterna alla cava e che le specie arboree da essa previste sono al contrario considerate idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB. Inoltre, al contrario di quanto affermato nel progetto, la piantumazione ha seguito uno schema geometrico costante, ovvero la disposizione su una o più file continue. Quanto riscontrato poi dal proponente in merito al chiarimento richiesto sui "Pini" citati nell'allegato H (Punto 8), ovvero che trattasi di un mero errore materiale e che il recupero avverrà secondo quanto riportato nelle relazioni specialistiche, non trova riscontro in quanto documentato dal report fotografico. In conclusione il nuovo assetto vegetazionale riscontrabile nel sito come desumibile dal report fotografico sembrerebbe:

- discostarsi dalle previsioni progettuali;
- non idoneo al raggiungimento degli obiettivi delineati dal progetto, ovvero il reinserimento dell'area di cava nel contesto di riferimento sia dal punto di vista paesaggistico che vegetazionale.

Considerato che il sito estrattivo ricade in un'area classificata dal PRAE come Zona Altamente Critica a causa dell'elevata concentrazione di attività estrattive, si ritiene che l'efficacia della ricomposizione ambientale costituisca un elemento determinante nell'ambito della valutazione ambientale del progetto. Dalla descrizione dello stato dei luoghi riportata nello Studio preliminare non si evince se il recupero vegetazionale attualmente presente nel sito attiene al progetto realizzato precedentemente al DD 27/2008 come modificato dal DD 43/2009. In ogni caso, l'attuale stato del sito testimoniato dal report fotografico trasmesso dal proponente in allegato alla nota prot. reg 100691 del 09/02/2012 non sembrerebbe consentire un recupero ambientale in grado di garantire gli effetti paesaggistici e vegetazionali descritti nello Studio preliminare ambientale e nella Relazione agronomica di cui al progetto; ciò anche in considerazione della circostanza che dallo stesso report fotografico si evidenzia la presenza di gradoni con angoli di scarpa che sembrerebbero decisamente superiori al 50% dichiarato dal proponente, circostanza che se verificata inficierebbe gli interventi di ricomposizione ambientale prospettati dallo stesso proponente.

- **Carenza dello Studio preliminare ambientale.** Tale Studio, anche a seguito delle integrazioni e chiarimenti forniti dal proponente, presenta carenze in ordine: alla descrizione del progetto con riferimento alla localizzazione e alle attività a farsi nel Comune di Valle di Maddaloni; alla quantificazione di alcuni impatti; alla valutazione degli effetti cumulativi; alla descrizione dell'area vasta in cui il progetto si inserisce, con riferimento alle altre attività estrattive presenti nell'area, e alle conseguenti implicazioni di natura ambientale. Riguardo l'utilizzazione del territorio, lo Studio, nella parte dedicata alla valutazione degli impatti, non considera la circostanza che il sito estrattivo ricade in Zona Altamente Critica dal PRAE essendo l'area caratterizzata da una forte concentrazione di attività estrattive. Di tale circostanza critica lo Studio ne fa menzione nella parte introduttiva (aspetti programmatici) affrontandola solo marginalmente.

2. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

- al proponente FRAN.CA S.p.A., con sede nel Comune di Caserta, fraz. Centurano, alla Via S. Rosalia 1 - C.P. n. 108 - Caserta Centro - FRAN.CA S.p.A., con sede nel Comune di Caserta, fraz. Centurano, alla Via S. Rosalia 1 - P.IVA 02153250614;
- all'A.G.C. 15 - Settore 08 Genio Civile di Caserta, alla via Cesare Battisti 30 - 81100 Caserta;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, con sede in Via Vicinale

- S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre I - 80143 - Napoli;
- al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
4. **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri